AGGIORNAMENTI AL R. DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1935-XIII, N. 1419, SUL NUOVO ORDINAMENTO DELLO STATO MAGGIORE DEL REGIO ESERCITO

Art. 3

L'art. 9 del citato R. decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, numero 1779, e' sostituito dal seguente:

«Per l'applicazione del 4° comma dell'articolo 18 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, saranno presi in esame: 1° per il servizio di Stato Maggiore:

a) gli ufficiali non ancora esaminati che riuniranno entro il 31 dicembre 1940-XIX, i requisiti di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419; (1)

b) i tenenti colonnelli in possesso dei suddetti requisiti non provenienti dai maggiori in servizio di Stato Maggiore che abbiano ultimato o ultimeranno l'Istituto superiore di guerra dopo il 1935 e quelli che all'entrata in vigore della presente legge, stiano compiendo il periodo di servizio previsto dal R. decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 699, contenente norme esecutive ed integrative al citato R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135, o che dovranno compierlo in applicazione del n. 2 del presente articolo;

c) i tenenti colonnelli che, all'entrata in vigore della presente legge, non siano stati trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore, sia se provenienti dai maggiori in servizio di Stato Maggiore, sia se considerati dal citato Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 699.

Gli ufficiali di cui alla lettera, c) saranno presi in esame su domanda degli interessati; potranno, pero', essere trasferiti nel servizio di Stato Maggiore anche di autorita';

2° per il Corpo di Stato Maggiore, i tenenti colonnelli di cui al n. 1, lettere d) e b) del presente articolo, sempre quando abbiano compiuto da ufficiale superiore sei mesi di servizio di Stato Maggiore e non siano compresi nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro di avanzamento dell'anno in cui dovrebbero essere trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore.

Quelli, dei predetti tenenti colonnelli, che non saranno trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore, continueranno nel servizio di Stato Maggiore, previo parere della Commissione di cui agli articoli 8 e 9 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419».

Versione in vigore dal 5 agosto 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aggiornamenti al R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito
Estremi	Legge 22 dicembre 1939, n. 2038
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1940

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 27 giugno 1942, n. 842 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel primo comma, n. 1, lettera a) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2038, rimangono in vigore per gli ufficiali che debbono ancora essere esaminati per il trasferimento nel servizio di Stato Maggiore e che hanno riunito entro il 31 dicembre 1940-XIX, i requisiti prescritti dall'art. 8 della presente legge".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aggiornamenti-al-r-decreto-legge-11-luglio-1935-xiii-n-1419-sul-nuovo/art-3/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it